

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto del ...¹ della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del
Consiglio nazionale;
visto il parere del Consiglio federale del ...²,
decreta:

I

La Costituzione federale³ è modificata come segue:

Art. 115a **Politica della famiglia**

¹ Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione i
bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia.

² La Confederazione e i Cantoni promuovono la conciliabilità tra famiglia e lavoro.
Provvedono in particolare a un'offerta appropriata di strutture diurne complementari
alla famiglia e parascolastiche.

³ Se gli sforzi compiuti a tal fine dai Cantoni e da terzi non sono sufficienti, la Con-
federazione definisce i principi applicabili alla promozione della conciliabilità tra
famiglia e lavoro. Può partecipare al finanziamento dei provvedimenti presi dai
Cantoni.

Minoranza (Prelicz-Huber, Gilli, Weber-Gobet)

⁴ La Confederazione stabilisce i principi dell'armonizzazione dell'anticipo degli
alimenti da parte dei Cantoni; tiene in considerazione gli sforzi dei Cantoni in que-
sto ambito.

Art. 116 cpv. 1

¹ *Abrogato*

¹ **FF 2010 ...**
² **FF 2010 ...**
³ **RS 101**

II

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

Minoranza (Scherer, Borer, Baettig, Glur, Miesch, Parmelin, Stahl)

Non entrare in materia